



La disciplina sulla privacy: con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), in sostituzione della precedente legge n.675/1996, è stata introdotta la nuova disciplina giuridica in materia di privacy. Tale fonte normativa porta in sé lo scopo di una maggiore definizione ed integrazione delle materie inerenti il trattamento dei dati forniti da persone fisiche o giuridiche, suddividendo i dati stessi in differenti tipologie e prevedendo una classificazione degli adempimenti cui dovranno ottemperare i soggetti preposti al trattamento dei dati. Dalla lettura del suindicato D.Lgs. n.2003/196 si evince come le disposizioni contenute riguardino anche la vasta totalità degli Enti non profit, acquisendo essi i dati dei propri associati e conservandoli all’interno del Libro dei soci. Al riguardo, si precisa che gli oneri relativi al trattamento dei dati, versanti in capo agli Enti non profit, potranno variare in raffronto alla tipologia dei dati trattati, di talché diverrà necessaria una prima premessa sulle principali differenze dei dati forniti.

Dati personali e dati sensibili: l’analisi delle differenti tipologie di dati abbisogna di una preventiva specifica sul concetto di trattamento. Si potrà parlare di trattamento di dati nei casi di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione o modificazione di dati, oltretché di qualsiasi altro utilizzo, anche senza l’impiego di strumenti elettronici, comprendente anche la comunicazione e la diffusione. Ciò detto, la prima tipologia di dati oggetto di studio appare richiamare il termine di “**dati identificativi**”, intesi essi come qualsiasi dato che consenta l’identificazione di chi lo ha rilasciato. I dati identificativi possono, a propria volta, essere suddivisi in numerose categorie, tra le quali emergono i “**dati personali**” e i “**dati sensibili**”. I dati personali riguardano le informazioni direttamente correlate a persone fisiche o giuridiche ed atte quindi ad identificarle; nel caso degli associati, il rilascio delle generalità, dell’ubicazione domiciliare o residenziale e dello stesso Codice Fiscale, conterà nell’aver comunicato i dati personali di appartenenza, sull’assunto che tale operazione di rilascio sarà pressoché abituale nel momento di perfezionamento dell’adesione ad ogni Ente non profit. Al contrario, i dati sensibili consisteranno in una tipologia circoscritta dei dati personali ed il loro rilascio dipenderà da peculiari caratteristiche dell’Ente non profit cui si decide di aderire; essi si riferiranno, infatti, ad informazioni inerenti l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni


religiose, filosofiche, politiche o sindacali, nonché lo stato di salute e la vita sessuale. Un'ulteriore tipologia di dati riguarda i c.d. “**dati giudiziari**”, rivolti a rivelare informazioni su provvedimenti contenuti nel casellario giudiziale, su sanzioni amministrative dipendenti da reato, oltreché sulla qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice penale. Effettuata la classificazione dei dati in funzione delle loro stesse caratteristiche di contenuto, il D.Lgs. n.196/2003 fornisce precisi chiarimenti in merito ai soggetti potenzialmente coinvolti nel rilascio e nel trattamento delle informazioni identificative.

I soggetti coinvolti: la persona, fisica o giuridica, che provvede al rilascio di dati idonei ad identificarla, in via personale, sensibile o giudiziaria, assumerà sempre la denominazione di **Interessato**. L'interessato è, quindi, colui, al quale si riferiscono direttamente i dati dal medesimo comunicati. Tali dati verranno, poi, trattati da altri soggetti deputati a differenti interventi di trattamento. In particolare, sarà chiamata **Titolare** la persona, fisica o giuridica, con potere decisionale in tema di finalità e di modalità del trattamento, di ausilio degli strumenti da utilizzare e di garanzia di sicurezza nell'impiego dei dati. Si considererà, invece, **Responsabile** la persona, fisica o giuridica, alla quale il Titolare conferisce il mandato di provvedere al trattamento dei dati acquisiti, mentre sarà intesa come **Incaricato** la persona fisica autorizzata, dal Titolare o dal Responsabile, a trattare concretamente gli stessi dati acquisiti. Così, a titolo esemplificativo, nel caso di Ente non profit cui aderiscono nuovi associati, l'Interessato sarà la stessa persona fisica aderente che all'atto di sottoscrizione della domanda di adesione rilascia i propri dati, mentre l'identità di Responsabile spetterà al medesimo Ente rappresentato dal proprio Presidente. Qualora, poi, quei dati venissero trattati da un altro soggetto cui l'Ente intende riferirsi, quale lo studio commerciale deputato alla tenuta dei Libri sociali, quest'ultimo fungerà da Responsabile e l'operatore concretamente idoneo all'intervento fungerà da Incaricato. Potrà accadere che in assenza di soggetti esterni incaricati al trattamento, la figura del Titolare coincida con quella del Responsabile, assumendo il ruolo di incaricato il soggetto che direttamente tratterà quei dati; riprendendo l'esempio precedente, se l'Ente non profit si limiterà ad inserire i dati personali degli associati nell'apposito Libro dei soci, conferendo detta operazione al Segretario, il Titolare/Responsabile sarà l'Ente stesso nella persona del suo Presidente e l'Incaricato diverrà il Segretario. Si premette, infine, che i soggetti Responsabile e Incaricato, se differenti dal Titolare, dovranno essere preventivamente designati attraverso apposito verbale del Consiglio Direttivo dell'Ente non profit Titolare.

Adempimenti permanenti: il D.Lgs. n.196/2003 prevede una serie di oneri procedurali cui il Titolare sarà sempre obbligato nel rapporto con l'Interessato. L'articolo 13 del citato Decreto richiama, in primo luogo, l'obbligo di redazione e consegna all'Interessato del Documento di **Informativa**, attraverso il quale vengono fornite precisazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati rilasciati, l'eventuale comunicazione e diffusione dei medesimi, la natura obbligatoria o facoltativa di conferimento di quei dati e le conseguenze derivanti da un eventuale rifiuto a rilasciarli. Con riguardo alla possibilità di comunicazione e diffusione, si chiarisce che per comunicazione si intende il trasferire la conoscenza di quei dati a soggetti diversi dallo stesso Interessato, dal Titolare, dal Responsabile e dall'Incaricato; al contrario, la diffusione troverà applicazione in tutti i casi in cui i dati siano comunicati a soggetti diversi da quelli citati ed indeterminabili. L'Informativa, ad eccezione dei casi di esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 13 (dati trattati per obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero per investigazioni difensive o ragioni giudiziarie, o ancora nel caso di impiego di mezzi sproporzionati rispetto all'interesse tutelato) sarà sempre obbligatoria e dovrà essere fornita preventivamente al trattamento (salvi i casi in cui i dati non siano raccolti direttamente presso l'Interessato). Sebbene la legge consenta il rilascio dell'Informativa anche in forma non scritta, la garanzia di una maggiore tutela di entrambe le parti (Titolare e Interessato) suggerirebbe l'ausilio di redazione di un documento specifico. Al documento di Informativa dovrà seguire il rilascio del **Consenso** da parte dell'Interessato, il quale potrà permettere il trattamento totale o parziale dei propri dati sulla base delle finalità e delle modalità indicate nell'Informativa. A bene vedere il documento scritto di consenso diverrebbe obbligatorio nel trattamento di soli dati sensibili, sebbene detta forma scritta sarà auspicabile anche nel caso di dati personali. Anche per il Consenso il D.Lgs. n.196/2003 ammette alcune ipotesi di esenzione, perlopiù riferite all'adempimento di obblighi legislativi, regolamentari, contrattuali, amministrativi, scientifici, statistici e di tutela della vita e dell'incolumità fisica dello stesso Interessato. In verità, l'esonero dalla richiesta e dall'ottenimento del Consenso spetterebbe anche alle Associazioni ed agli Enti senza scopo di lucro per i dati personali rilasciati da soggetti aventi con essi contatti regolari (associati) ed in funzione agli scopi legittimi oggetto di statuto; tuttavia, tale esenzione verrebbe meno qualora quegli stessi dati fossero comunicati e diffusi, di talché il frequente impiego della comunicazione e, in alcuni casi della diffusione, propenderebbe comunque per l'ottenimento di tale documento scritto. Si allegano, a parte, i documenti di Informativo e Consenso per il trattamento dei dati personali.

Obblighi per i dati sensibili: nel caso di trattamento di dati personali di carattere “sensibile”, così come elencati nel secondo paragrafo, il Titolare potrà essere sottoposto ad oneri ulteriori ai documenti di Informativa e di Consenso. In tal senso, l’articolo 37 del D.Lgs. n.196/2003 indica espressamente i casi di obbligatoria **Notifica al Garante** sulla privacy, la quale operazione dovrà essere preventiva e verrà compiuta a mezzo telematico. Le notifiche al Garante vengono, poi, inserite in apposito registro accessibile e consultabile soltanto sempre in via telematica. Si evidenzia come l’obbligo di notifica riguardi solamente alcune tipologie di dati sensibili evincibili dal citato articolo 37. Sempre in tema di trattamento di dati sensibili o giudiziari, attraverso l’ausilio di banche dati, il Titolare sarà obbligato alla redazione del **Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)**, il cui schema di contenuto si ritrova nell’allegato B del menzionato Decreto.

Disposizioni recenti: il D.Lgs. n.196/2003 ha subito, nel corso degli anni, diverse integrazioni e modifiche spesso rivolte alla semplificazione degli adempimenti ivi previsti. Al riguardo, il nuovo testo dell’articolo 34, comma 1-bis, del Decreto consente la sostituzione dell’obbligo di redazione del DPS con apposita autocertificazione da parte del Titolare del trattamento di dati sensibili riguardanti lo stato di salute o di malattia di dipendenti o collaboratori anche a progetto senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero di dati relativi alla loro adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale. Ancora, il nuovo testo dell’articolo 38, comma 2, presenta una nuova e più ridotta versione dell’elenco dei dati da inviare al Garante nelle ipotesi di Notifica obbligatoria.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@fercircoli.it – website: www.federcircoli.it